

Argomento: AIPB: Si parla di Noi

Regolamento Fida: operatori al lavoro per chiedere modifiche

L'ITER NORMATIVO

L'iter che porterà alla nascita del regolamento Fida è ancora nel vivo. Il suo debutto è previsto a fine 2025. Ma delineare i perimetri del Regolamento sarà decisivo sia per gli operatori sia per i clienti. Ecco perché il quattro marzo l'Aipb ha sottoposto alcune modifiche al documento attualmente in discussione in Parlamento. Tra le principali richieste c'è quella di enfatizzare il concetto di riutilizzo rispetto a quello di condivisione.

Nella Bozza di Regolamento viene posta particolare enfasi sul concetto di ri-utilizzo dei dati personali: obiettivo del Fida è anzitutto consentire all'utente di accedere ai propri dati e di "ri-utilizzarli" secondo le finalità consentite dallo stesso regolamento.

Si chiede poi la precisazione che l'attività dei Fips (i soggetti finanziari già operanti che intendono avvalersi dei dati dei clienti) possa consistere unicamente nel prestare "servizi di informazione finanziaria", vale a dire servizi consistenti nell'aggregazione di dati finanziari. Dunque, che venga esclusa la possibilità di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di natura riservata. Inoltre, si chiede che i gatekeepers (es. Google, Meta, etc.) non ottengano l'autorizzazione

USARE I DATI SOLO SE ATTINENTI ALLE NECESSITÀ FINANZIARIE DEL CLIENTE

a operare come Fips. Fatta salva la possibilità per gli utenti di fornire volontariamente i propri dati anche a questi soggetti sulla base di specifici accordi.

Paletti anche ai soggetti finanziari di paesi terzi per i quali non è prevista la possibilità di ottenere l'autorizzazione a operare in qualità di Fisp. A tal fine, secondo Aipb, sarebbe necessario stabilire quando una società abbia presenza effettiva all'interno di uno Stato membro dell'Unione e possa ottenere l'autorizzazione a operare in qualità di Fisp.

Non meno spinosa è la questione del trattamento dei dati. Ai sensi di Fida, sempre secondo Aipb, è importante specificare che possa avvenire soltanto al fine di fornire un prodotto finanziario o un servizio finanziario. Sono escluse, pertanto, finalità diverse che non siano attinenti all'offerta di prodotti o servizi finanziari. Si specifica, inoltre, che i dati cui il data user ha accesso devono essere adeguati, rilevanti e necessari per queste finalità. A questo proposito si chiede di rinforzare il principio del *best interest*, ovvero l'obbligo, da parte di chi utilizza i dati di farlo nel migliore interesse del cliente e di ottenere il consenso dall'utente solo se libero, circostanziato, informato e inequivoco. Divieto assoluto dunque di acquisire il consenso dell'utente con modalità tali da distorcerne o influenzarne la scelta.

Infine, a tutela del cliente si chiede la possibilità di istituire meccanismi di indennizzo degli utenti, a seguito di danni derivanti dall'utilizzo illegittimo dei propri dati.

— L.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

